

VI.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione di una lettera del Ministro di agricoltura e commercio — Instanza del Senatore Martinengo — Presentazione di due progetti di legge — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili — Schiarimenti sull'art. 38 del Ministro delle finanze — Osservazioni del Senatore di Pollone, cui risponde il Ministro suddetto — Parole del Senatore Di Revel — Nuovo emendamento del Senatore Ceppi — Dichiarazione del Senatore Martinengo — Osservazione del Senatore Gallotti in risposta al Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Pinelli in appoggio della proposta Gallotti — Parole del Senatore Vigliani — Deliberazione sull'ordine della votazione — Adozione della seconda parte dell'art. 38 e degli articoli 39 al 42 — Osservazione del Senatore Alfieri sull'art. 43 a cui rispondono i Senatori Jacquemoud e Di Pollone — Adozione degli articoli 43 e 44 e dell'intero progetto, non che di quello sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati civili — Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Instanza del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro di agricoltura e commercio — Appunti del Senatore Dragonetti — Approvazione dell'art. 1 al 14 e del progetto.

La tornata è aperta alle ore 3 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Ministro delle finanze ed i Ministri della marina e dell'istruzione pubblica, e dopo intervengono anche i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario Bellelli legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3283. Il Presidente dell'Amministrazione della ferrovia da Torino a Savona ed Acqui, fa istanza perchè venga presa in considerazione l'offerta fatta dal concessionario della medesima, relativamente al deposito doganale da costruirsi in Torino.

N. 3284. Il Consiglio provinciale di Firenzuola esprime il voto che sia nominata una Commissione di ingegneri ed economisti coll'incarico di esaminare e proporre la linea da preferirsi nel progetto di ferrovia da Firenze alle città della Bassa Romagna.

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Avossa e Balbi Piovera, colle quali il primo per ragion d'ufficio, il secondo per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Consiglio provinciale di Siena di due copie dei suoi *Atti della Sessione ordinaria del 1862*.

Il signor conte G. Nani di numero 6 esemplari d'un suo scritto: *Sul credito fondiario e sul credito agricolo*.

Il signor avv. Caucino Antonio di due copie d'un suo opuscolo: *Sulle campane*.

L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio scrive in data d'oggi:

« Il Reale Decreto 23 novembre 1862, avendo stabilito che la distribuzione dei premi conseguiti dagli italiani all'esposizione di Londra, non che della medaglia commemorativa dovesse farsi in adunanza solenne, il sottoscritto prega la Presidenza del Senato del Regno e per mezzo di essa i singoli signori Senatori a volere intervenire alla funzione che per la distribuzione di detti premi agli esponenti della provincia di Torino avrà luogo domenica prossima 7 corrente alle ore due

pomeridiane nella grande aula della R. Università degli studi, e sarà onorata dalla presenza di S. A. R. il Principe di Carignano.

« I signori Senatori avranno la compiacenza d'indicare la loro qualità all'ingresso.

« Il Ministro
« Manna. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI
AGLI IMPIEGATI CIVILI

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito....
Senatore Martinengo. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente... della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili.

Nella tornata precedente eravamo rimasti all'art. 38, la cui prima parte era stata approvata.

Continua la discussione sulla seconda parte.

La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Se ben ricordo, mi pare che il Senato avesse nella penultima seduta lasciato all'ordine del giorno la nomina del Bibliotecario. Siccome questa non si è fatta nella seduta precedente, domando se sarebbe da farsi in questa, o per qual giorno è stata la medesima aggiornata.

Presidente. Ho l'onore di rispondere al signor precipiente che dopo il primo esperimento per la nomina del Bibliotecario, si era accennato, come la medesima si sarebbe fatta in una delle prossime sedute, ma non si è determinato qual dovesse essere la seduta in cui vi si sarebbe proceduto.

Crederei opportuno che la nomina del Bibliotecario si facesse dopo che avremo dato passo ai tre progetti di legge posti all'ordine del giorno, e che sono urgenti.

Senatore Martinengo. Era appunto perchè ignoravo in quale delle sedute si sarebbe fatta tale nomina, che io ho fatto la mia domanda; del resto non ho nulla in contrario a che si segua il consiglio dell'onorevole signor Presidente.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per un corso suppletivo al Collegio di Marina.

Signori Senatori. La deficienza di ufficiali subalterni nella marina si fa fin d'ora vivamente sentire, ed essa sarà ancora più grave nell'anno venturo quando sa-

ranno compiute le costruzioni di marina, già dal Parlamento votate o che saranno per votarsi.

Io pregherei quindi il Senato a voler decretare d'urgenza questo progetto di legge, giacchè sarebbe molto conveniente che, quando esso ricevesse l'approvazione del Parlamento, potesse il corso aprirsi al primo di novembre prossimo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Interrogo il Senato se voglia concedere l'urgenza domandata.

Chi la vuol concedere si alzi.

(Approvata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente il riscatto del pedaggio sul ponte della Magra presso Sarsana, che è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io pregherei il Senato ed il Presidente del Consiglio a volermi permettere di muovere un'interpellanza al Ministro delle finanze relativamente ad un provvedimento che si dice possa aver luogo, quello cioè, di affidare alla Banca Nazionale il pagamento delle rendite del Debito Pubblico.

Domando al signor Ministro se intende che l'interpellanza possa aver luogo immediatamente, oppure se vuole determinare un altro giorno.

Presidente del Consiglio. Pregherei il Senato e l'onorevole conte Di Revel di permettermi di differire la risposta a questa interpellanza alla prima seduta che il Senato terrà dopo questa.

Presidente. Interrogo il Senato se aderisca a che l'interpellanza che intendo muovere il signor Senatore Di Revel al signor Presidente del Consiglio abbia luogo nella prossima seduta pubblica che terrà il Senato.

Chi ammette che l'interpellanza abbia luogo nella prossima seduta voglia sorgere.

(Approvato.)

Come ho già avuto l'onore di dire, l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili. Essa era nell'ultima seduta rimasta alla seconda parte dell'art. 38.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non avendo io avuto l'onore di trovarmi presente al Senato nell'ultima tornata quando si discusse quest'articolo che non è ancora votato, credo mio debito di dare alcuni schiarimenti,

sebbene i miei colleghi già ne facessero cenno nella tornata precedente.

Quando il Ministero presentò la legge sulle pensioni, l'articolo 38 sul quale oggi si discute, non era concepito negli stessi termini nei quali oggi è scritto. Fu l'Ufficio Centrale il quale propose che la disposizione dell'articolo 18 dovesse applicarsi a tutte le pensioni, anche a quelle che erano state liquidate nelle altre parti del Regno.

Questa proposta aveva i suoi vantaggi, e i suoi inconvenienti. Da una parte pareva stare contro di essa il diritto acquisito, e per avventura anche alcune internazionali convenzioni. Dall'altra parte stava in favore della medesima un esempio nobilissimo dato già dal Parlamento Subalpino; stava a favore di essa il vantaggio delle finanze per oltre 200,000 lire.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. In questo stato di cose il Commissario governativo, il quale era incaricato di difendere la legge medesima dinanzi al Senato, credette dovercene rimettere alla saggezza del Senato stesso. Esso non interloquì, non prese parte nè prò nè contra l'articolo, quale voi lo vedete presentato dinanzi a voi.

Poichè la legge presente insieme ad altre due che sono all'ordine del giorno d'oggi non furono votate in ambo i rami del Parlamento, ma solo in questo nella Sessione passata, io credetti mio debito di riproporle al Senato, e le riproposi tali quali erano uscite dalla sua deliberazione, reputando che veramente la discussione non si rinnoverebbe più sulla medesima. Era così breve il tempo trascorso da che una discussione ampia aveva condotto a quel risultato, che avevo ragione di credere che il Senato sarebbe per avventura passato alla votazione della medesima senza discussione. Per ciò, ed eziandio perchè nell'altro ramo del Parlamento si discuteva una legge molto grave di finanza, la quale modificava in alcune parti il prezzo dei sali, ed estendeva il decimo di guerra sul prezzo dei medesimi alle provincie del Regno, che ancora non hanno quel gravame, e dava luogo, come infatti avvenne, a molte discussioni, io non potei trovarmi al Senato. Ma confesso la verità che molto mi maravigliai al sentire che l'onorevole conte Di Revel avesse in qualche modo intimato al Ministero di esprimere sopra di ciò la sua opinione.

Il Ministero in questa parte non poteva che seguire l'esempio e il fatto dell'altra Sessione, cioè a dire di rimettersi alla saviezza del Senato; ed è ciò che ha fatto. Sarebbe stato in verità strano che il Ministero il quale la prima volta non aveva proposto l'articolo e che ne aveva lasciata la decisione alla vostra prudenza, venisse ora a propugnarlo o a combatterlo.

Inoltre è da considerare che vi possono essere alcune parti di una legge che non ne formano la sostanza, e nelle quali non è necessario che il Ministero esprima sempre un concetto positivo; e non è raro il

caso che in alcune questioni di second'ordine anche fra i membri stessi del Ministero possa trovarsi disparità d'opinioni, e tanto più quando la mozione non viene da un Ministro ma dall'Ufficio Centrale del Senato o dalla Commissione della Camera. Quanto a me personalmente, dichiaro che se avessi l'onore di sedere in questo recinto, voterei perchè l'articolo rimanesse quale oggi si trova, perchè tutte le ragioni che si adducono per combatterlo, sono quelle che già si produssero e non prevalsero in altro tempo. Io reputo che, se il Piemonte, quando le sue finanze versavano in condizioni che forse non erano così gravi come le presenti, credette dover fare questo sacrificio, molto più lo debbe fare l'Italia, la quale oggi si trova in condizioni gravissime; e questo dico, non perchè come Ministro avessi obbligo di dirlo, poichè credo d'aver dimostrato che il Ministero rimettendosi alla saggezza del Senato era nel suo debito e nel suo diritto, ma perchè non temo punto di incontrare l'odiosità alla quale faceva allusione l'onorevole conte Di Revel nell'altra tornata, perchè non temo nè odiosità nè impopolarità ogni qual volta vengo a proporre al Senato od all'altra Camera una disposizione, della quale, per quanto sia grave, non esiterò mai a prendere sopra di me la responsabilità.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non intendo rientrare nella discussione che ha avuto luogo nella precedente adunanza, ma solo mi propongo di rettificare alcune cifre da me esposte al Senato, onde possa giudicare di quale importanza saranno i vantati vantaggi finanziari che verranno allo Stato dal mantenimento di quella seconda parte dell'articolo, cioè dalla riduzione delle pensioni che oltrepassano le lire 8 mila.

Accennai come nella precedente Sessione il Commissario Regio avesse indicato che 78 sole pensioni eccedevano il limite delle lire 8000, e che l'ammontare totale di esse ascendeva alla somma di lire 276 mila.

Supponeva che alcune pensioni avrebbero potuto estinguersi dall'epoca in cui ebbe luogo la discussione a questo giorno, e così diminuire la cifra di per sé non grave, e non m'ingannavo, poichè da dati positivi, che ho assunti a buona e sicura fonte nello scorcio di tempo trascorso dall'ultima seduta al giorno d'oggi, mi risulta che si sono estinte tre pensioni pel valente di 37,724 lire, per cui oggi non si pagano più che lire 238,511, dalle quali distaccando ancora non già le 50,000 lire che ipoteticamente accennai per le pensioni di Lombardia, ma le lire 100,148 si avrà un risultato di sole lire 138,000 da pagarsi ancora.

Io domando, o Signori, se è possibile che il Senato consacrì ciò che crede e ritengo fermamente per una ingiustizia, di togliere cioè a 75 individui che ancora rimangono investiti di siffatte pensioni quello che godono per legali concessioni; e ciò per vantaggiare lo Stato di lire 138,000! E quanto alle pensioni godute

in Lombardia, ricorda il Senato, come siano intangibili, poichè coll'articolo 14 del trattato di Zurigo, le pensioni di Lombardia sono state mantenute integralmente, *restent acquises à leurs titulaires*, dice il trattato. Permetta il Senato ch'io lo legga:

Art. 14.

« Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de sa Majesté Sarde.

« Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le ci devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien. »

Vede il Senato come difatti da questa esplicita disposizione le pensioni concesdute ai sud-diti dell'Austria prima dell'annessione della Lombardia al Regno Italiano, non possano essere toccate, quindi se si ammettesse il membretto dell'art. 38 che dice, *salvo la disposizione dell'articolo 18* concepito in modo così largo, ne verrebbero ad essere colpite le pensioni concesdute in Lombardia.

Dunque conviene sotto ogni aspetto rigettare, come noi lo domandiamo, questa disposizione, ovvero se si ritenesse, sarebbe necessario di aggiungere un'altra disposizione che eccettui le pensioni concesdute e mantenute in Lombardia dal citato articolo 14 del trattato internazionale.

Ansioso sempre di esporre al Senato fatti compiutamente esatti, debbo convenire che fra le 100,148 lire di pensioni lombarde, ve ne hanno alcune che sono state concesdute posteriormente alla stipolazione delle convenzioni di Zurigo; ritengo che non sia assolutamente conveniente di recare nomi proprii in questa discussione, ma quando si pronunziasse il nome di uno dei pochi che godono di queste pensioni, porto fiducia che il Senato si inchinerebbe davanti a quel nome (*sensazione*) e non avrebbe certo desiderio di fare a tale pensione una limitazione.

Mi limito a queste poche parole; tuttavia prima di terminare soggiungerò, che se le quattro pensioni concesdute dopo l'annessione non possono direttamente invocare la guarentigia del trattato di Zurigo, non sono minori i diritti dei concessionari a vedersene mantenute, poichè furono regolarmente liquidate in base delle leggi e dei regolamenti vigenti in quella parte del Regno, leggi e regolamenti i quali sono tuttora in pieno vigore, e che l'emanzione di questa legge può solo far cessare; nella speranza in cui sono che il Senato si sarà convinto della inutilità, se non altro, della disposizione che gli si propone, mi riservo di eternare il mio modo

di apprezzare gli emendamenti proposti, quando verranno in votazione.

Presidente. La parola spetta al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Prendo la parola unicamente per rettificare o almeno per dire quali sono le cifre su questa materia, le quali non consunano punto con quelle che testè l'onorevole conte Di Pollone accennava.

Nella Lombardia non vi sono più che due sole pensioni garantite dal trattato di Zurigo (*In questo momento il Senatore Di Pollone si avvicina al banco dei Ministri e presenta una carta al Presidente del Consiglio*)

..... Io, dal mio Ministero, ho avuto questa nota (*portando una carta al Senatore Di Pollone*) dalla quale risulta che le pensioni che passano le 8 mila lire nella Lombardia erano otto rimaste sette, delle quali non ve ne sono più che due garantite dal trattato di Zurigo, le altre non lo sono; ve ne sono 11 nella Toscana, 46 nelle provincie napoletane e 11 nelle provincie siciliane, in tutto 75. Dico, due sole sono quelle sulle quali cadrebbe la questione del trattato di Zurigo e per le altre la somma dell'eccedenza complessiva è di oltre 200 mila lire. Quando fu presentato la prima volta il progetto, le pensioni eccedenti le lire 8000 erano 78.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Dirò solo due parole onde scolarmi verso l'onorevole Ministro delle Finanze per quanto fu da me detto nell'ultima seduta.

La legge sulle pensioni degli impiegati civili che ora discutiamo, fu presentata in altra Sessione dal Ministro suo predecessore e non nei termini in cui fu votata; il Senato la modificò in molte parti ed essenzialmente nell'articolo ora in discussione, riducendo altresì al limite di 8 mila lire le pensioni eccedenti tal somma. Chiusa la Sessione, questa legge non andò sino al suo compimento, e rimase a stato d'idea.

Il signor Ministro delle Finanze in questa Sessione la riprodusse come una legge propria senza fare alcuna riserva nè per questo articolo nè per altri, quindi io credetti che il signor Ministro giudicasse opportune le disposizioni del progetto non che quella che ha per soggetto di ridurre alle 8 mila lire le pensioni antiche.

Egli è per ciò ch'io mi sono un po' risentito nel vedere che nessuno dal banco dei Ministri sorgesse a difendere questa legge, tanto più che un Ministro avendomi domandato se l'avrei sostenuta, io risposi che se occorreva, avrei parlato perchè la aveva già propugnata nell'altra Sessione.

Un po' di stizza mi venne, lo confesso francamente, nel vedere che io fossi stato messo in ballo e che altri se ne fosse ritirato. Questo fu che diede luogo a quelle espressioni forse un po' risentite, le quali però non avevano niente di personale, e se mai potessero essere state considerate tali, io non avrei difficoltà di ritirarle.

Presidente. Ha la parola il Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. L'emendamento che ebbi l'onore di proporre al Senato nell'ultima seduta, presentò il concetto della revisione delle pensioni eccedenti le lire 8,000; questo concetto non fu forse abbastanza spiegato, perchè si è quasi improvvisata la discussione che non avrei sollevato per rispetto alla deliberazione già presa da comunque tenue maggioranza, e che mi parve lasciare luogo ad un giusto mezzo di conciliazione.

Ma essendo stato avvertito da taluno dei colleghi che l'emendamento dava luogo a qualche obbietto, io mi sono fatto carico di esaminarlo e di compierlo nelle sue parti.

Il primo obbietto era quello che potesse riferirsi alle pensioni in genere; ma io ho dichiarato nel proporlo, che lo restringeva a quelle eccedenti le lire 8 mila; e qui debbo dire che il procedere alla revisione di queste pensioni è il massimo punto cui si possa arrivare, senza ledere la giustizia ed il diritto acquisito, e che a questa revisione si presta anche il trattato di Zurigo in quanto che ci siamo con esso obbligati a servire *les pensions régulièrement liquidées*, di modo che puoi rivedere se sono state o non concesse regolarmente.

L'altro obbietto che mi si fece è quello che quella parola di *evidente eccedenza* potesse lasciare luogo ad alcuni dubbi, e, se fosse lecita l'espressione, anche a qualche arbitrio.

Pensai formare una migliore redazione del mio emendamento che comprende anche le norme che si hanno da seguire per fare questa revisione, e nel quale ho anche procurato di accostarmi a quello dell'onorevole conte Di Revel, non già nel senso di ammettere subito la sospensione del pagamento, ma dopo avere accennato che si dovrà nel termine di tre mesi presentare alla Corte dei Conti la domanda di revisione, io verrei dicendo; che chi ritarda oltre tre mesi a fare la domanda, incorre nella sospensione del pagamento dell'eccedenza delle lire otto mila; se poi ritardasse altri tre mesi a presentare il ricorso di revisione durante i quali avrebbe già esatta la pensione ridotta a L. 8,000, in tale caso, non presentando il ricorso, incorresse nella rinuncia dell'eccedenza.

Io proporrei questo sistema perchè potrebbe darsi il caso di pensioni di 10 o 12 mila lire, il cui titolare ricorrente dovesse a termini di legge essere ridotto a 6 o 7 mila lire.

Vorrei lasciargli la preferenza di accettare questa riduzione a 8 mila lire, anzi che essere esposto a riduzione maggiore di quella generale ed uniforme.

Con queste mie poche parole credo di aver reso ragione della nuova redazione del mio emendamento, che non mutai punto nella sostanza, e mi permetto ora di darne lettura, sia che si voglia chiamare aggiunta alla prima parte già votata dell'articolo 38 sia che voglia chiamarsi emendamento alla seconda parte dell'articolo, non ancora votata.

« Le pensioni eccedenti la somma di L. 8,000 annue,

dovranno da coloro che le godono sottoporsi, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, alla revisione della Corte dei Conti, la quale dovrà riconoscere, colle forme presso di essa in vigore, se tali pensioni siano o non state regolarmente liquidate in conformità della legge organica sulle pensioni vigente nello Stato in cui vennero rispettivamente concesse e pronunciarne la conferma, o la riduzione a termini di ragione.

« Il ritardo nella presentazione del ricorso in revisione oltre il predetto termine di tre mesi, indurrà la sospensione del pagamento d'ogni somma eccedente le lire ottomila, ed il ritardo successivo di altri tre mesi dopo la predetta sospensione, indurrà la rinuncia definitiva al conseguimento della stessa eccedenza. »

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Nell'ultima Sessione io cui si è discussa questa legge, io ho votato per la conferma dell'articolo 38 quale è scritto, ed anche in questa intendo di votare nel medesimo senso; nè credo con ciò di commettere un'ingiustizia siccome ho sentito dire. I motivi che mi indussero a ciò fare sono d'ordine politico. Io credo, che quando tutte le classi del paese sono chiamate a fare sacrifici di ogni specie e di amor proprio, e di danaro, e di sangue, sia ben lecito richiederne una parte anche a chi ha servito governi, che più non esistono....

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Martinengo... e che almeno sia parificato a quelli che servirono il Governo italiano, piuttosto che Governi che ora per nostra fortuna non esistono più.

Quindi torno a ripetere; io non credo per questo di commettere un'ingiustizia.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella discussione che sorse nell'ultima tornata, io non so se sia per difetto del mio modo di esprimermi oppure per un ostacolo vero che s'incontri nelle forme stabilite dal regolamento circa il modo di discussione di un emendamento, fatto sta che io mi trovavo in una posizione molto singolare.

Io aveva proposto un emendamento, il quale doveva solo aver effetto nel caso, che non fosse stato accettato l'inciso che era in discussione, cioè della riduzione delle pensioni eccedenti il tasso di L. 8,000; dovendosi mettere ai voti il mio emendamento prima di questo inciso, che cosa ne seguiva?

Seguiva che virtualmente la votazione dell'inciso era abbandonata, l'emendamento portava via la disposizione del medesimo, di modo che io che volevo votare per l'inciso, mi trovavo costretto a votare contro l'inciso stesso.

Dunque, pensando come questo inconveniente potesse eliminarsi, mi è parso che, secondo il mio modo di vedere, miglior consiglio fosse di ritirare l'emendamento e lasciare che venga votato l'inciso: se si vota per il sì, non riproduco il mio emendamento; ma

quando si votasse per il no, allora lo riprodurrei come un'aggiunta all'articolo, ed in tal caso potrebbe rimanere.

Previa questa dichiarazione, il Senato mi permetterà, quando non venisse votato l'inciso, di ripresentare la mia aggiunta.

In tal caso per non complicare la discussione io dichiaro, che mi accosterei all'emendamento testè proposto dall'onorevole Senatore Ceppi, considerandolo non come emendamento, ma come aggiunta all'articolo, sempre però che l'inciso non venga adottato.

Presidente. Intanto l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel è ritirato colla riserva fatta e di cui terrà conto il Senato, e si ritiene anche che il Senatore Di Revel si accosta all'emendamento proposto dal Senatore Ceppi in ultimo luogo.

Senatore Di Revel. Sempre che diventi aggiunta, non come emendamento per escludere l'inciso.

Presidente. Quanto all'ordine di votazione, se prima o dopo questo punto, io credo di doverlo riservare.

La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori, se si tratta di discutere se l'emendamento del Senatore Ceppi si debba o no mettere ai voti, io rinunzio alla parola. Io volevo solo parlare per rispondere or ora alle parole dette da un onorevole Senatore.

Egli ha detto che come votò l'altra volta così voterà pure oggi, cioè a dire per l'articolo 38, tal quale è scritto, e che così farebbe per sopperire ai bisogni d'Italia, e mi pare abbia detto esser regolare, che questi soccorsi si domandino pure a coloro che hanno servito un passato Governo.

Io rispondo, o Signori, che il Governo ha diritto di mettere imposte, e di metterle anche sulle pensioni, ma quando si vuol far pagare solo a tale o tal'altra persona, allora commette un'ingiustizia pari a quella che commetterebbe, se mettesse una imposta sulla rendita iscritta, e volesse che questa imposta secondo il suo capriccio la pagasse taluno e non talun altro.

In quanto poi a quello che ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, cioè che se egli avesse dovuto qui votare, egli avrebbe votato come fu votato pochi giorni or sono, ripeto quello che io dissi ieri l'altro, cioè che l'errare è degli uomini, ma appartiene all'uomo onesto e coscienzioso, quando si avvede di avere errato, il confessarlo, in particolar modo se il suo errore nuoce altrui.

Signori, ogni cosa fatta dall'uomo porta l'impronta dell'umanità, che è l'errare, l'imperfezione; l'uomo onesto e coscienzioso corregge le imperfezioni, condanna gli errori anche quando egli medesimo gli ha commessi.

Senatore Pinelli. Nella Sessione scorsa io ho votato l'articolo senza l'aggiunta che sottoporrebbe al limite delle otto mila lire le pensioni....

Presidente. Scusi signor Senatore, si è diviso l'articolo, si è votata la prima parte, e si è riservata la

seconda, ed è quella sulla quale cadeva contestazione; ma con ciò non si può dire che una votazione reagisca sull'altra.

Senatore Pinelli. Non ho forse espresso chiaramente il mio pensiero, io intendo parlare del voto dato nell'ultima Sessione, nella quale ho votato precisamente per la legge senza l'aggiunta.

Presidente. A scanso d'equivoco mi permetta che le dica, che l'ultima parte dell'articolo che fa corpo da sé, non è ancora stata messa ai voti.

Senatore Pinelli. Appunto nel momento che si sta per votare sopra questa parte d'articolo, io che non ho votato l'aggiunta nell'ultima Sessione, e che non intendo votarla nell'attuale, credo dovere in due parole spiegare il mio modo di vedere.

Non intendo già con questo voto di correggere una ingiustizia precedente, di riparare un errore; il mio modo di concepire la questione è questo: quando il Piemonte nel 1851 votava la riduzione delle pensioni, epoca nella quale io ebbi pure l'onore di concorrere col mio suffragio a questa legge, il Piemonte provvedeva a sé, difendeva la propria personalità, e ciò fece in guisa che lo rese degno di diventare l'iniziatore dell'indipendenza della nazione, e col suo elemento concorrere potentemente alla creazione del Regno d'Italia.

Egli allora votava sopra pensioni accordate antecedentemente, ma era uno Stato riformato, non uno Stato caduto, sul quale si dovesse portare un voto sopra i suoi atti. Ora noi trattiamo di pensioni accordate da Governi caduti, noi abbiamo in queste pensioni un atto di un Governo che non ha più la propria personalità, che ci presenta l'aspetto di un defunto che ha fatto testamento; rispettiamo la volontà dei defunti.

Presidente. Prima di mettere ai voti la proposta del Senatore Ceppi, è bene che c'intendiamo se si voglia che sia messa ai voti come emendamento, o se s'intenda di fare un'aggiunta come si è qualificata; è bene, dico, che c'intendiamo, perchè temo molto che ci discostiamo dai termini rigorosi del nostro regolamento.

Intende il signor Senatore Ceppi che la proposta che ha fatto si metta ai voti come emendamento? Se così intende, bisogna che si metta ai voti prima della parte che è stata presentata anteriormente e sulla quale si vuole portare l'emendamento.

Senatore Ceppi. Devo dire al signor Presidente che allo stato delle serie divergenze già insorte su ciò nel Senato io non mi sentirei di poter giustamente pretendere la preferenza di una cosa o dell'altra, e mi rimetto alla saviezza del Senato e di quelli che sono più sperimentati di me negli usi costituzionali. In quanto a me, mi pare che, comunque si proceda alla votazione, quelli che hanno una convinzione a preferenza dell'altra non mancheranno di usarne prima o dopo secondo loro detterà la propria coscienza.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette, comincerò dal leggere questa proposta la quale è intitolata nel modo seguente:

« Emendamento alla seconda parte od aggiunta alla prima parte dell' art. 38 della legge sulle pensioni. » (V. sopra.)

La sostanza dell'emendamento proposto ieri dal signor Senatore Ceppi è riprodotta in questa sua ultima proposta, ma vi sono aggiunte alcune clausole di qualche importanza; conseguentemente io crederei miglior partito d'interrogare prima il Senato se l'appoggia, stante le clausole che vi si sono aggiunte.

Chi appoggia l'ultima redazione della proposta Ceppi voglia sorgere.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Mi trovo in una condizione molto perplessa circa il modo di votare sopra la questione che ora si presenta al Senato; io sono uno dei membri della maggioranza che votarono nella prima discussione l'articolo 38, quale ora sta scritto; io sento anche propensione ad approvare o la proposta dell'onorevole Senatore Ceppi, o quella dell'onorevole Senatore Revel, quando il principio della riduzione di tutte le pensioni alla misura massima di L. 8000 non fosse più dal Senato ammesso, ciò che per ora amo di non credere, perchè voglio sperare che il Senato vorrà restare coerente a sè stesso. Siccome però può accadere, che il principio assoluto della riduzione di tutte le pensioni eccedenti L. 8000 non rimanga approvato, in questo caso io adotterei il principio della revisione che è stato opportunamente proposto, principio che si concilierebbe benissimo colla disposizione nuda che mantiene le pensioni eccedenti anche le L. 8000 che siano state precedentemente accordate, poichè questa disposizione si può benissimo limitare con un'aggiunta modificativa a quelle pensioni che siano state regolarmente liquidate e decretate.

Ma il Senato intenderà benissimo che se il principio della revisione viene posto il primo in votazione, tutti coloro che, al pari di me, sarebbero disposti ad ammettere la riduzione delle pensioni ad 8^{mi} lire, nel caso in cui sia respinta la riduzione, rimarranno per lo meno esitanti, e dirò anzi ridotti all'impossibilità di votare sul principio della revisione, poichè questo principio lederebbe evidentemente l'altro principio più assoluto, più severo se volete, ma più patriottico, della riduzione; per conseguenza io volgerei preghiera all'onorevole Senatore Ceppi di volere, come pare abbia già fatto l'onorevole Senatore Di Revel, dare alla sua proposta il carattere di aggiunta, col che egli porrà tutti i suoi colleghi, e me in particolare, nella condizione di potere liberamente e francamente votare su ambedue le questioni, cioè su quella della riduzione, e subordinatamente poi sull'altra della revisione.

Presidente. Il signor Senatore Ceppi, come ho già detto, ha qualificato la sua proposta di emendamento o di aggiunta.

Ora converrà che il Senato si decida su questa dubbio di forma di votazione.

Se si sta ai termini del regolamento, io non saprei se non dovesse questa proposta vestire la forma di emendamento, ed essere conseguentemente messa ai voti per la prima.

Io mi permetterò poi di osservare se, nel caso in cui la disposizione portata dall'ultimo membro dell'articolo 38 fosse respinta, se, dico, non vi sarebbe qualche ragione a supporre che fosse implicitamente acquistato una specie di diritto alla parte del Senato, che credo che tutte le pensioni anteriormente concesse si debbano mantenere.

Questa è una questione, mi pare, di spirito della legge, una questione sulla quale forse, fatte le riserve e le dichiarazioni opportune, si potrà procedere oltre; ma la materia mi sembra talmente delicata e grave a fronte delle norme del regolamento che io mi permetterò di pregare il Senato di dare un suo voto esplicito, se si debba cioè prima di tutto mettere ai voti l'ultima parte dell'articolo 38, e se nel caso che quest'ultima parte fosse respinta in allora si possa mettere ai voti la proposta del Senatore Ceppi.

Ecco ciò su cui prego il Senato di pronunciarsi.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. Chi intende dunque che si metta immediatamente ai voti l'ultimo membro dell'articolo 38, sul quale cade la contestazione, e che con ciò non si pregiudichi al fatto della messa ai voti della proposta Ceppi, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'ultimo membro dell'articolo 38 concepito in questi termini: « Salvo la disposizione dell'art. 18. »

Chi approva quest'ultimo membro sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora veniamo all'art. 39.

Art. 39.

« Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato che abbia diritto a pensione, o che abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, salvo la disposizione dell'art. 18. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono,

a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano in virtù delle leggi preesistenti titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario. »

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti, al tempo in cui essi entrarono in servizio. »

(Approvato.)

Art. 42.

« Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili rimossi dall'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove ed i loro figli. »

« Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 16 dello stesso mese ed anno pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

(Approvato.)

Art. 43.

« Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli art. 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato. »

« Sarà continuato il sistema di concedere pensioni agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi sino ad ora conceduta. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Ricorderà il Senato che quando la prima volta fu discusso questo progetto di legge, a questo punto io proposi il cambiamento di una parola, a ciò non si potesse indurre, dal modo in cui era scritto l'articolo 43, che si volesse offendere la fede dei trattati.

Non ho più presente qual fosse l'espressione primitiva che usava il progetto di legge; ma mi ricordo che fu detto, *provvedimenti governativi* per escludere il fatto risultante da un trattato che non può essere compreso fra questi provvedimenti.

Quantunque io credessi che e questo cambiamento e

le dichiarazioni fatte in allora dovessero escludere qualunque sospetto che si volesse infrangere il trattato, tuttavia ciò che nella seduta d'oggi è stato detto da un nostro collega mi lascierebbe temere che quel che allora si è fatto non fosse sufficiente per raggiungere lo scopo; poichè mi pare poter dedurre dalle parole pronunziate da quello stesso collega, che egli non creda che siasi abbastanza provveduto in questo senso.

Se mai la cosa fosse, io credo che qui si potrebbero aggiungere alcune parole che fossero sufficienti ad escludere ogni dubbio.

Presidente. Il primo progetto che venne in discussione portava all'articolo 40 in principio le parole: « Sono abrogate le leggi e altre disposizioni attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto degli articoli 34, 35 ecc. »

Sulla proposta dell'onorevole Senatore **Alfieri** la redazione fu cambiata, e si surrogarono le parole: « e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati. »

Senatore **Alfieri**. Non so qual sia il sentimento del Senato, ma se mai rispondesse all'idea espressa dal Senatore **Di Pollone**, potrebbero aggiungersi in quest'articolo queste parole: « Ferme stando le disposizioni dei trattati relativi. »

Mi rimetto del resto alla saviezza del Senato.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Le osservazioni che furono fatte dal signor Senatore **Alfieri**, bastano a dimostrare in un modo perentorio che quell'articolo non deroga per nulla alle disposizioni del trattato di Zurigo; ed anzi queste parole « le leggi e i provvedimenti governativi » furono da esso proposte e dal Senato adottate, appositamente per risolvere questo dubbio; tanto più che è regola generale che una legge non può derogare ai trattati politici.

Quindi io credo che il Senato possa adottare questo articolo tal quale fu votato la prima volta.

Presidente. Non intende di aderire alla proposta del Senatore **Alfieri**?

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. L'Ufficio Centrale mantiene l'articolo quale è stato proposto nel progetto presentato dal Ministero.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Sembrami che quando si fece quel cambiamento, non si fosse nè punto nè poco discusso la portata del trattato di Zurigo, poichè vorrà ricordare il Senato, si fece una votazione per alzata e seduta dell'ultimo articolo, e la discussione sulla legge fu terminata senza che si procedesse allo squittinio segreto.

Il giorno seguente doveva aver luogo la votazione definitiva, e non fu appunto che in quella successiva adunanza che, se non vado errato, l'onorevole Senatore **Cepi** mise in campo la difficoltà che si sarebbe incontrata, se non si provvedeva in modo da eccettuare le pensioni della Lombardia garantite dal trat-

tato di Zurigo; quindi credo che quando il Senatore Alfieri propose quella modificazione, non fosse in vista del trattato di Zurigo....

Senatore Alfieri. L'ho dichiarato....

Senatore Di Pollone.... per cui oggi credevo (poichè non si era parlato esplicitamente del trattato di Zurigo), che era bene di farne parola. Se il Senato crede che la discussione che ha avuto luogo possa bastare per far riconoscere che non può assolutamente quanto è garantito da quel trattato soffrire alterazione; vale a dire, che le pensioni per esso garantite debbano essere mantenute quali sono, non insisterò nè punto nè poco; tuttavia se il Senato accetta la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, io credo che gioverebbe alla legge, e certamente non potrebbe nuocerle.

Poichè ho la parola, mi si permetta ancora di aggiungere una spiegazione su quanto ho accennato in ordine al montare delle pensioni. Ha inteso il Senato come un disparere fosse nato tra l'onorevole Ministro delle finanze e chi ha l'onore di parlare in questo momento sulle cifre accennate.... (mormorio) non ho che poche parole da dire; io non ho l'abitudine di abusare dei momenti del Senato, e mi sorprende in verità questa interruzione, ed oso sperare che la maggioranza del Senato mi vorrà mantenere l'uso della parola....

Voci. Parli, parli.

Senatore Di Pollone. Io diceva che l'economia che risulterebbe per l'Esercito dalla diminuzione delle pensioni eccedenti le lire otto mila, non andrebbe oltre le lire 138 mila; il signor Ministro diceva invece che essa era di lire 350 mila; avendo riveduto le cifre, senza dilungarmi a dimostrare ora la causa di questa differenza, ho chiarito al signor Ministro con calcoli esatti come avevano ambedue errato, e l'economia reale sarebbe di circa 200 mila lire. M'importava il fare questa dichiarazione onde non credesse il Senato che leggermente io avessi asserito un fatto, e qui pongo fine al mio dire.

Presidente. Si fa soggetto di una proposta formale?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Allorquando fu votato questo articolo, io mi levai per fare quest'osservazione: «io non credevo e probabilmente nessuno dei miei onorevoli colleghi credeva, che si potesse supporre che con una legge si volesse venire a rompere la fede di un trattato; tuttavia, poichè nella discussione si era parlato di pensioni contemplate nelle stipulazioni di un trattato, credevo far cosa opportuna proponendo al Senato d'introdurre nella legge un'espressione che escludesse in modo sicuro e formale ogni applicazione della legge medesima alle pensioni contemplate nel trattato di Zurigo, e non credo che il Senato ritenga come cosa necessaria di ripetere qui quanto fu detto nella discussione anteriore.

Presidente. Se ben rammento, nel progetto prece-

dente si accennava precisamente la specificazione delle leggi e dei provvedimenti a cui si intendeva derogare, cosicchè ciò che non veniva sotto l'appellazione di provvedimenti governativi, come sono i trattati internazionali, doveva intendersi escluso. Siccome poi mi pare che a questa intelligenza precisa dei termini dell'articolo si aggiungano ancora le spiegazioni amplissime che sono state date nell'adunanza attuale sull'intelligenza che si deve stabilire in proposito di questa disposizione, escludendo affatto l'applicabilità dell'articolo a ciò che è portato dalle convenzioni internazionali, non credo sia il caso di provocare a questo riguardo un voto particolare del Senato.

Metto ai voti l'art. 43.

Cui lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Segue la tabella la quale è già stata implicitamente votata coll'articolo 8. Tuttavia facendo essa parte del testo della legge, credo opportuno di darne lettura.

« Tabella degli impiegati ai quali è applicabile il disposto dell'articolo 8 della presente legge.

« Tabella A. Professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri, e negli istituti superiori.

« Tabella B. Macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate.

« Tabella C. Agenti consolari di prima categoria nell'impero Ottomano o fuori d'Europa. »

Intendendosi implicitamente adottata questa tabella coll'art. 8, se non vi è osservazione in contrario; non credo sia il caso di metterla separatamente ai voti.

Si passa allo squittinio segreto. Ritenga il Senato che dopo queste vi sono altre leggi che vengono in discussione nella seduta d'oggi, e per conseguenza prego i signori Senatori di non allontanarsi dalla sala.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	86
Favorevoli	68
Contrari	18

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, perchè si passa alla discussione di un secondo progetto di legge, quello cioè concernente l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ASPETTATIVA, LA DISPONIBILITÀ ED I CONGEDI DEGL'IMPIEGATI CIVILI. (V. Atti del Senato N. 3.)

Presidente. Rinnovo al Senato la domanda di essere dispensato dal leggere preliminarmente l'intero progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. La relazione fatta dall'Ufficio Centrale è per l'approvazione pura e semplice del progetto quale fu già adottato nella Sessione scorsa.

L'Ufficio Centrale che è il medesimo della passata Sessione, salvo l'aggiunta dell'onorevole Jacquemoud, per supplire ad un altro Senatore mancante, ha creduto che il Senato avendo rimesso al medesimo Ufficio lo stesso progetto di legge che aveva votato, aveva già quasi per anticipazione stabilito che non voleva farvi mutamento, perchè era più probabile che laddove avesse creduto si dovesse fare un esame nuovo, avrebbe anche lasciato che la legge passasse per la solita via degli Uffici, oppure avrebbe nominato un altro Ufficio Centrale. Quindi l'Ufficio non volle tornare sul merito della legge perchè crede che il fatto non fosse ancora da rifarsi e non avendo trovato che fossero d'allora in poi avvenute circostanze che potessero motivare un cambiamento di voto, propone l'approvazione della legge nei termini in cui è già stata approvata nella passata Sessione.

Presidente. Non domandandosi ulteriormente la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorge.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità, se non se per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.

« Non possono del pari esser posti in aspettativa, salvo per causa di infermità ovvero, dove il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreti ministeriali.

« Esso è annunziato nella Gazzetta colla indicazione del motivo che l'ha determinato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La disponibilità nei mentovati casi e l'aspettativa per caso d'infermità non potranno durare oltre due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà l'anno. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Scaduti questi termini l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo e quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa non si disporrà del suo posto, o se ne lascerà vacante nella stessa Amministrazione altro di egual grado e stipendio.

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesto la sua riammissione al servizio attivo e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà disponibile. »

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i primi presidenti, i presidenti delle Corti e Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Agli impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà o di un terzo dello stipendio, secondochè conterranno di più o di meno di servizio, oppure meno di anni dieci.

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi, sulla quale vien calcolata per legge la pensione di riposo. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Gli impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa

quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »
(Approvato.)

Art. 10.

« Un terzo dei posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferito ad impiegati in disponibilità. »
(Approvato.)

Art. 11.

« Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »
(Approvato.)

Art. 12.

« I congedi per un tempo maggiore di mesi tre saranno conceduti con Decreto Reale e fatti di pubblica ragione nella *Gazzetta Ufficiale* coll'indicazione del motivo. »
(Approvato.)

Art. 13.

« Se la durata del congedo non eccede l'anno, l'impiegato rimane tanto personalmente, quanto rispetto all'Amministrazione nella condizione dell'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia.

« Se oltrepassa l'anno e sino alli tre l'anzianità dell'impiego rimane stazionaria.

« Oltre a questo limite non si accordano congedi. »
(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegnamenti per la durata di un anno, a datara dalla pubblicazione della presente legge. »
(Approvato.)

Art. 15.

« Se gli impiegati, di cui è parola nell'articolo precedente, dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie Amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite.

« Coloro che nel suddetto termine non sono stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato riceveranno l'altra metà dello stipendio, finchè dura il loro servizio, a titolo d'indennità personale, nel modo prescritto dall'art. 8. »
(Approvato.)

Art. 16.

« Gli impiegati contemplati nell'art. 14, i quali, durante l'anno, a partire dalla pubblicazione della presente

legge rinuncino alla condizione d'impiegati in disponibilità, riceveranno per una sola volta una gratificazione eguale allo stipendio di un anno. »
(Approvato.)

Art. 17.

« Ove i medesimi non sieno stati collocati in ufficio nel termine di quattro anni da quello in cui il loro stipendio venne ridotto alla metà, cesserà il pagamento dell'assegno, eccetto il caso che prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro competesse alla pensione di riposo. »
(Approvato.)

Art. 18.

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 14, i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non hanno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo un compenso vitalizio e non reversibile, stabilito come segue:

« 1° Per quelli che contano più di 10 e fino a 15 anni di servizio attivo, un sesto dello stipendio;

« 2° Per quelli che ne contano più di 15 e fino ai 20, un quarto;

« 3° Per quelli che ne contano più di 20 e fino ai 25, un terzo;

« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »
(Approvato.)

Art. 19.

« Le disposizioni dei precedenti articoli 8, 14, 15, 16 e 17 non sono applicabili a quelli impiegati fuori pianta o in disponibilità, i quali furono destinati a prestar l'opera loro nelle Commissioni temporanee, istituite colla legge del 14 agosto 1862, N. 800, per la definizione dei conti degli anni precedenti.

« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio ed a godere dell'intero loro stipendio. »
(Approvato.)

Art. 20.

« Fino a tutto il 1868 i tre quinti dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.

« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera in qualche Amministrazione dello Stato.

(Approvato.)

Art. 21.

Con regolamento approvato per Reale Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla

quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

(V. Atti del Senato N. 4.)

Presidente. Se il Senato lo crede, passeremo al progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, e si faranno due squittinii con una chiamata sola.

Non facendosi osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul detto progetto di legge, e tengo il Senato per assenziente che non si legga prima tutto il progetto.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io certamente non mi alzo per parlare contro il progetto di legge che approvo pienamente.

Approfitavo di questa occasione per ricordare che fu pure presentato al Senato e discusso negli Uffici un progetto analogo a questo, che è quello degli ademprivi.

Domandavo se non fosse possibile che questo progetto venisse evocato dalla tomba in cui è già caduto per la seconda volta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Era questa una delle leggi che ancora pensavo di riproporre; ma mi permetterà il Senato che ci rifletta ancora alquanto, onde vedere se sia tra quelle da riproporre, perchè, dopo la concessione delle ferrovie della Sardegna, è diminuita infinitamente l'importanza della legge sugli ademprivi, tanto che la sua applicazione ora sarebbe meno utile.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Non avendo potuto trovarmi presente quando si discusse il progetto di legge per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, desidererei ora di poter prendere la parola sul merito di essa, non che sulle diverse sue disposizioni; quindi mi permetterei di leggere al Senato alcune brevissime osservazioni, se non altro per giustificare il mio voto contro l'adozione della legge nel modo in cui è stata modificata.

Presidente. Siccome è chiusa la discussione generale, potrà fare le sue osservazioni all'art. primo.

Senatore Dragonetti. Si è nella discussione generale che intendo parlare.

Presidente. La discussione generale è chiusa. Io ho domandato se si intendeva chiudere la discussione generale; nessuno ha fatto osservazioni ed essa venne dichiarata chiusa.

Credo però che potrà fare le sue osservazioni sull'articolo primo, che è l'articolo cardinale della legge.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Dal giorno primo di gennaio del 1864, le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817, ora in vigore nelle provincie napoletane, ed il dominio utile è consolidato a favore del censuari col dominio diretto spettante al demanio dello Stato. »

La parola è al Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Le mie osservazioni cadono sopra diversi articoli. Se mi permette il Senato leggerò le mie osservazioni.

Presidente. Legga pure le sue osservazioni.

Senatore Dragonetti. La mia non volontaria assenza dal Senato nel tempo della discussione della presente legge mi tolse l'opportunità di prender la parola sul merito in generale di essa e sulle disposizioni dei singoli articoli di già votati. Ora pertanto mi sia permesso di sottoporre al Senato le seguenti brevissime osservazioni, le quali, se non altro, serviranno a giustificare il mio voto contro l'adozione della legge ne' termini onde essa venne formulata e modificata.

In primo luogo io osserverò che non sembrami giusta l'aggiunta del laudemio nella valutazione del canone da redimersi, dappoichè non è l'utilista che domanda l'affrancazione, ma è bensì il direttario che glie la impone per forza colla penale della perdita del diritto acquisito del dominio utile, laddove non faccia l'acquisto del dominio diretto.

In secondo luogo, trattandosi di una legge che lo stesso onorevole signor Ministro proponente ha dichiarata non finanziaria, ma al tutto economica e indiritta a migliorare la condizione de' censuari del Tavoliere, io non saprei riguardare i privilegi accordati a coloro che si riscatteranno dal canone ne' primi tre anni, se non come un congiario, una lauta gratificazione alla classe ristrettissima dei ricchi censuari, ed un'ammonda gravissima imposta alla classe meno agiata e povera ch'è in arretrato del pagamento de' canoni, ed avrà bisogno di tempo non breve pel saldo di questo suo debito, anzichè pensare a liberarsi dal peso del canone. Il pagamento con cartelle del Debito Pubblico, già proposto nel progetto di legge, debb'esser concesso a tutti o a nessuno, e per la certezza del prezzo richiesta in ogni contratto di compra e vendita, io preferirei l'adozione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Paleocapa.

Da ultimo, per la speciale conoscenza ch'io ho delle presenti condizioni della massima parte de' censuari del Tavoliere, io stimo impossibile che il riscatto dei canoni possa verificarsi in un periodo minore di 25 anni. Essendo esso obbligatorio e tale in un momento in cui quella classe ha sofferto danni incalcolabili dal brigantaggio che ha sterminato intere mandrie di buoi e di montoni, ha bruciato le messi, distrutti i casolari e impedita la coltivazione delle terre seminabili, pare a me esser giusto il concedere un largo margine alla facoltà di redimere, e tale che corrisponda alla possibilità di risorgere dall'estrema rovina. E laddove ciò non abbia luogo, egli è da prevedersi che sin dai primi anni si dovrà ricorrere al triste e dispendioso espediente dell'accantonamento, che farà ritornare al fisco la parte più sterile ed incoltivabile del Tavoliere, divisa in tante frazioni da non esser utile né alla pastorizia, né all'agricoltura in paese ov'è sì scarsa la popolazione addetta alla coltura de' campi.

Quanto ai tratturi, io credo che non debbano mai alienarsi, essendo essi la via da almeno 20 secoli aperta al trasferimento annuale degli armenti dai pascoli invernali delle Puglie agli estivi degli Abruzzi, e viceversa. Ce ne fa fede Varrone che parla di quella trasmigrazione dal Sannio e dall'antica Sabina alle Puglie e de' ritorni nella stata. Or è a desiderarsi che la presente legge non sia la distruzione dell'industria armentizia che annienterebbe il valore di almeno due quinti del territorio abruzzese, e di gran lunga accrescerebbe la nostra povertà, in confronto delle altre nazioni, in fatto di animali bovini, cavallini e pecorini pei cui prodotti abbiamo un commercio al tutto passivo. E assistendo ancora quell'utile industria, i tratturi saran sempre necessari, non potendo nella stata vivere gli armenti nell'arsa ed arida Puglia, né aver foraggi di sorta nell'inverno ne' montuosi Abruzzi. Ben però nei luoghi abitati i tratturi potranno censuirsi, perchè si tramutino in prati artificiali coll'obbligo ai censuari di lasciarvi passare e pascolare gli armenti ne' loro tragitti dall'una all'altra regione.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'art. 1 che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del Demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto: tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre.

« Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 3, o dal giorno in cui si avrà per accettata la liquidazione

d'Ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, ciascun censuario dovrà accertare davanti alla Autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il montare del suo debito verso il Demanio sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

« Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con regolamento, un atto pel quale il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla legge sul registro per le ricognizioni di debito.

« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, l'Autorità amministrativa procederà d'Ufficio alla liquidazione del debito e la farà notificare al censuario dal quale si intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto davanti all'autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nel termine di 14 anni a contare dal primo gennaio del 1864, i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio.

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i due primi anni, a contare dal 1 di gennaio 1864, sarà fatto un abbuono del 25 per 100.

« Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento innanzi il 1 gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto, egli godrà dell'affrancamento, di cui nell'art. 1, dal giorno del pagamento. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere, a titolo d'interesse, il canone antico e poscia pagheranno l'interesse del quattro e mezzo per cento della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. Per la esazione dell'interesse è conservato al Demanio il privilegio che attualmente esercita per la riscossione del canone. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Coloro che proveranno nelle forme prescritte dall'articolo 1203, numero 2, delle leggi civili delle Due Sicilie di avere prestato danaro pel pagamento della somma dovuta dai censuari al Demanio, subentreranno nel privilegio riservato al Demanio stesso dall'articolo 2 a guarentigia del suo credito. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Quando il censuario abbia trascurato per un triennio di pagare alcuna rata del suo debito, oppure non lo abbia intieramente estinto nel termine fissato dall'articolo 4, il Demanio avrà la scelta o di procedere all'accantonamento ossia al distacco di tanta parte del fondo censito, quanta corrisponda alla somma ancora dovuta, oppure di valersi dei mezzi ordinari di esecuzione sopra il medesimo fondo. »

(Approvato.)

Art. 8.

« L'accantonamento si farà per mezzo di periti scelti d'accordo tra l'Amministrazione del Demanio e i censuari, o nominati dal giudice quando le parti non sieno d'accordo. »

« Le quistioni che potranno sorgere saranno decise dai tribunali ordinari. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le quote assegnate al Demanio per effetto dello accantonamento, o del distacco, di cui nell'articolo precedente, saranno libere da ogni vincolo; le ipoteche od altre gravezze reali consentite a qualunque titolo dai censuari saranno ristrette alle quote che rimarranno presso i medesimi censuari. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Le terre, che giusta gli articoli precedenti saranno attribuite in piena proprietà al Demanio dello Stato verranno alienate secondo le norme stabilite per la vendita dei beni nazionali. »

(Approvato.)

Art. 11.

« I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale per quanto il bisogno lo richieda. »

« A misura che il bisogno cessa, saranno messi in vendita come gli altri beni dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque e alle foreste. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Con regolamento approvato per R. Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 14.

« È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

(Approvato.)

« Convieni che prima di passare allo squittinio segreto il Senato fissi l'ordine del giorno per l'adunanza di domani, quale dovrebbe essere, a mio avviso: al tocco riunione negli Uffici per compiere l'esame dei progetti di legge presentati dal Ministero nella precedente seduta, non che per la disamina di quelli stati presentati oggi; alle due, seduta privata per il seguito della discussione rinviata nell'ultima riunione segreta che doveva aver luogo oggi. »

Non essendovi osservazione in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno stabilito in questa conformità. »

« Quanto poi ai successivi lavori del Senato, ricorrendo domenica la festa nazionale, credo opportuno di rimandare dopo la festa medesima la convocazione a domicilio dei signori Senatori, appona ci sarà una quantità sufficiente di lavoro da occupare un'intera tornata. »

« Frattanto si procederà all'appello nominale. »

(Il Segretario Senatore Bellelli fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

Per la legge sull'aspettativa, disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Numero dei votanti 83

Favorevoli 77

Contrari 6

Il Senato approva.

Per la legge sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti 82

Favorevoli 71

Contrari 11

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)